Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 270 del 19 novembre 1997 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 232

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1997.

Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 agosto 1997.

Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

VISTA la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;

VISTA la legge 17 febbraio 1982, n. 46: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale";

VISTA la legge 13 febbraio 1987, n. 22: "Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria";

VISTO l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

VISTA la Delibera CIPI n. 502 del 1988 riguardante il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

VISTO l'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di Lire;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a), che, a seguito della soppressione del CIPI, ha attribuito al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le funzioni relative all'emanazione delle direttive per la gestione del Fondo Speciale Ricerca Applicata di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

VISTA la delibera 29 aprile 1994 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994, per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;

VISTA la Deliberazione n. 302 del 9 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1995, recante "Procedura semplificata per la concessione di agevolazioni a valere sul Fondo Speciale per la ricerca applicata per iniziative di ricerca e sviluppo promosse da piccole e medie imprese";

VISTA la Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;

VISTA la Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 23 luglio 1996 n. C 213/4;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", che, all'art. 11, comma 1, lett. D), delega il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad emanare uno o più decreti diretti a riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso;

VISTO, in particolare, l'art. 18, comma 2, della predetta legge, che, in sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, autorizza il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato, previsto dall'articolo 20, comma 8, della citata legge;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

RITENUTA l'opportunità di procedere, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al citato art. 11, comma 1, lett. D) delle legge n. 59/97, all'adeguamento alle normative comunitarie delle forme, limiti e modalità degli strumenti di intervento a favore della ricerca applicata, anche al fine di razionalizzare gli investimenti ed accrescerne la tempestività e l'efficacia;

DECRETA:

TITOLO I
(Interventi a valere sul fondo speciale ricerca applicata)

Art. 1
(criteri e modalità procedurali)

1. Per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale ricerca applicata istituito con l'art. 4 della legge n. 1089/68 (di seguito denominato fondo) sono adottati i criteri e le modalità procedurali di cui ai seguenti articoli.

Art. 2
(ambito operativo)

1. Sono finanziabili a valere sul fondo di cui al comma 1, unitamente alle connesse spese di istruttoria e di monitoraggio sostenute dal Ministero, i progetti che prevedono attività di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo, individuate secondo le seguenti definizioni:

a) **ricerca industriale**: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

b) **attività di sviluppo precompetitiva**: la concretizzazione dei risultati della ricerca in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possano rappresentare miglioramenti.

Art. 3
(soggetti ammissibili)

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, possono beneficiare degli interventi del fondo, purchè possiedano una stabile organizzazione in Italia, i seguenti soggetti:

a) imprese industriali;

b) consorzi e società consortili tra imprese industriali;

c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

d) società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), e), nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali e, alle condizioni previste dall'art. 91 bis del DPR n. 382/80, come modificato dall'art. 13 della legge n. 705/85, le Università;

e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui ale lettere a), b), c), nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

f) consorzi e società consortili tra imprese industriali ed enti pubblici;

g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale;

h) imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

i) aziende speciali degli enti locali costituite ai sensi degli artt. 1 e 2 del T.U. appr. con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte di comuni e province;

l) imprese del settore agro-industriale;

m) società consortili a capitale misto pubblico e privato, limitatamente a quelle cui partecipino anche le Università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca (art. 27 della legge n. 317/91);

n) consorzi e società consortili, comunque composti, purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.

Art. 4
(progetti di ricerca svolti autonomamente ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge n. 46/82).

1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito denominato MURST), Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, dai soggetti indicati all'art. 3 del presente decreto. La domanda deve essere redatta secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST.

2. La domanda dovrà evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali del progetto, i seguenti elementi informativi:

a) l'interesse industriale all'esecuzione del progetto, in relazione all'impatto economico-occupazionale dei risultati perseguiti, con descrizione del mercato di riferimento;

b) il carattere di addizionalità del progetto rispetto alla ordinaria attività di ricerca dell'impresa. Tale elemento è presunto per i progetti presentati da Piccole e Medie Imprese così come definite dalle norme transitorie e finali del presente decreto;

c) la capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;

d) la ripartizione e la relativa valorizzazione delle attività rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del presente decreto.

3. Saranno considerate non ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FSRA o nei confronti del MURST, ovvero sottoposti a procedure concorsuali. Il Dipartimento comunica direttamente al proponente l'inammissibilità della domanda, evidenziandone le motivazioni.

4. La domanda di finanziamento dovrà essere accompagnata dalla certificazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale della rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai parametri indicati in allegato 1. Per le società che a termine di legge non dispongono di tale organo di controllo, la stessa certificazione verrà rilasciata dal Responsabile Legale. Per i soggetti richiedenti di recente costituzione, che non dispongono ancora di un conto economico su base annuale, nonché per i soggetti richiedenti che successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale - delle quali gli stessi sono tenuti a dare immediata comunicazione e documentazione al Ministero - la certificazione della rispondenza potrà essere effettuata sul solo parametro di congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto. Per i progetti di ricerca presentati da società di ricerca di cui all'art. 3, lett.d, del presente decreto, centri di ricerca industriale di cui all'art. 3, lett. e, del presente decreto e istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale di cui all'art. 3, lett. g, del presente decreto, la certificazione della rispondenza del parametro di onerosità della posizione finanziaria (oltre che del rapporto dell'indebitamento finanziario netto rispetto al fatturato) deve, almeno, riguardare la società indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.

5. Il Ministero, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, trasmette il progetto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 7 della legge n. 46/82 (di seguito denominato CTS), per la preselezione di cui al predetto art. 7, comma 2, e all'istituto gestore del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (di seguito denominato istituto gestore), per l'istruttoria tecnico-economica e il giudizio di cui al medesimo art. 7, comma 1.

6. Il CTS, che si riunisce con cadenza almeno mensile, valuta il progetto, avvalendosi di un esperto di settore individuato nell'ambito dello specifico albo ministeriale, sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e sotto i seguenti profili:

a) effetto addizionale generato dall'intervento richiesto;

b) novità e originalità delle conoscenze acquisibili;

c) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;

d) conformità agli indirizzi generali sulla ricerca applicata;

Al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi, il CTS, sempre avvalendosi del proprio esperto, può attivare un contraddittorio con il soggetto proponente. Il contraddittorio è obbligatorio per i progetti il cui costo sia superiore ai 35 miliardi di Lire.

7. L'istituto gestore, entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto, invia al Ministero l'esito di una preliminare istruttoria tecnico-economica, verificando:

a) l'assenza di altri finanziamenti a valere sul fondo a favore del progetto, nonchè delle condizioni di cui al comma 3;

b) la congruità delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto;

c) l'attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, in assenza di comunicazioni da parte dell'istituto gestore, si intende che l'istruttoria non abbia evidenziato elementi ostativi per la deliberazione del Ministero.

9. Il CTS, preso atto delle valutazioni dell'istituto gestore, entro la prima riunione successiva alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto; in caso positivo propone al Ministero l'ammissione del progetto stesso agli interventi del fondo.

10. Il CTS, inoltre, nel formulare la proposta di finanziamento, indica le forme e le misure dell'intervento sulla base dei seguenti criteri generali:

A) per quanto riguarda le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 25%, in Equivalente Sovvenzione Lorda (di seguito definita ESL), del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
- 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.

B) per quanto riguarda le attività di ricerca industriale, il finanziamento non può eccedere il 50%, in ESL del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:

- 25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.

C) il finanziamento avviene in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni. La durata è comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.

D) per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:

- 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 60% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.

E) per entrambe le tipologie di attività, possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:

1) 10% per progetti di ricerca presentati da Piccole e Medie Imprese, cos" come definite nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

2) 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lett. a) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

3) 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lett. c) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

4) 15% per i progetti che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

5) 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione con uno o più partners di altri Stati membri della UE, sempreché non vi siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero;

6) 10% per i progetti svolti in cooperazione tra imprese, enti pubblici di ricerca e/o Università;

F) L'intervento aggiuntivo non può comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale dell'intervento nella forma del credito agevolato è ridotta, per entrambe le tipologie di attività, al 45%.

11. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

1) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca);

2) costo delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca;

3) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;

4) spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca, quantificabili anche in misura forfettizzata rispetto al costo del personale;

5) altri costi d'esercizio (ad es; costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.

12. Il progetto non è finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale.

13. Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica provvede, con proprio decreto, ad aggiornare periodicamente le percentuali di intervento per i finanziamenti di cui al presente comma in funzione dell'andamento dei tassi di interesse, dandone comunicazione all'Unione Europea.

14. Il Ministero, sulla base della proposta del CTS, decreta l'ammissione del progetto al finanziamento, subordinando l'inizio dell'erogazione alla stipula del contratto e all'assenza di rilievi da parte dell'istituto gestore e dell'esperto di cui al comma 6 in relazione alle attività di cui al comma 17. Per i progetti ammessi al finanziamento, i relativi costi decorrono dalla data di adozione del decreto del Ministro, e comunque dal novantesimo giorno dalla data di presentazione degli stessi. Il decreto è trasmesso all'istituto gestore per la stipula del contratto.

15. I progetti il cui costo superi i 25 milioni di ECU, beneficianti di un aiuto superiore ai 5 milioni di ECU, in Equivalente Sovvenzione Lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto al punto 4 della Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo n. 96/C 45/06 (G.U.C.E. n. 45/5 del 17 febbraio 1996), e, comunque, secondo quanto previsto da specifici regimi settoriali.

16. La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata. Ove il contratto non venga stipulato entri i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, l'istituto gestore segnala al Ministero le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni.

17. Il contratto determina un primo stato di avanzamento al termine del quale, in assenza di rilievi da parte dell'esperto di cui al comma 6 e dell'istituto gestore, ha inizio l'erogazione del finanziamento. Qualora l'esperto, sotto il profilo scientifico, e l'istituto gestore, sotto l'aspetto economico, verifichino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del progetto, ne formulano rilievi al MURST, che potrà acquisire in merito il parere del CTS e, se del caso, revocare il finaziamento. In tale ultima fattispecie, l'istituto gestore del Fondo procederà alla verifica delle attività eseguite: in assenza di cause imputabili al contraente, spetta il pagamento della parte dell'attività eseguita, in proporzione al finanziamento concesso.

18. Ove non intervenga l'interruzione o revoca entro i termini predetti, il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali - effettuate dall'istituto gestore e dall'esperto di cui al comma 6 - è

subordinata la relativa erogazione contrattuale. Nel caso in cui, nell'ulteriore corso delle attività contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di finanziamento ai sensi della legge n. 46/82, e successive integrazioni, o della legge n. 346/88, ovvero in procedura concorsuale, il MURST, anche su proposta dell'Istituto gestore, si pronuncia in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento.

19. Annualmente, l'istituto gestore del Fondo riferisce al MURST, con specifica relazione, circa l'andamento complessivo dei progetti finanziati.Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono notificati al CTS. Essi sono, inoltre, raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Le informazioni relative ai progetti completati sono accessibili al pubblico, nel rispetto del segreto industriale.

Art. 5
(progetti di formazione professionale svolti autonomamente)

1. Il Fondo Speciale Ricerca Applicata finanzia le attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, di età non superiore ai 32 anni, ai fini del potenziamento del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse umane altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, con particolare riferimento al mondo produttivo e con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la massima competitività internazionale dei settori interessati.

2. I progetti possono essere presentati contestualmente ad un progetto di ricerca ovvero in forma autonoma.

3. Le attività di formazione professionale, finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione industriale, sono proposte e gestite dai soggetti ammissibili ai benefici del Fondo, che devono avvalersi a tal fine delle strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo.

4. Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e professionale, le attività di formazione devono avere per oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti le attività di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attività di formazione devono riguardare, altres", l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata.

5. Sono finanziabili le seguenti spese, anche se sostenute all'estero:

a) la preparazione e la gestione delle attività di formazione, ivi comprese le spese relative alle risorse umane e strumentali impiegate;

b) il costo del personale in formazione e le spese di soggiorno e di spostameto attinenti l'attività di formazione;

c) la completa copertura assicurativa del personale, ivi compresa i rischi di infortunio, che deve essere effettuata a carico del proponente.

6. Gli interventi a favore dei progetti di formazione autonomamente presentati dalle imprese sono concessi, nella forma del contributo nella spesa, per un ammontare pari al 80% del costo ammissibile.

7. Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto.

8. I soggetti destinatari di finanziamenti per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attività di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito.

Art. 6
(progetti di cooperazione internazionale)

1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo della cooperazione internazionale, redatta secondo lo schema ufficiale definito dal MURST, deve essere presentata al MURST stesso - Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, ai fini del riconoscimento di validità nell'ambito di accordi governativi di cooperazione con Stati esteri.

2. Il Dipartimento sviluppa la preliminare attività istruttoria, al fine di valutare la rispondenza dei progetti alle finalità delle predette iniziative. Dell'avvio dell'istruttoria il Dipartimento dà comunicazione al soggetto interessato, indicando l'ufficio competente e il funzionario responsabile.

3. Ottenuta la approvazione degli organismi internazionali competenti, il progetto viene sottoposto all'esame della Commissione Tecnico Consultiva, la quale opera in forma integrata con il Comitato Tecnico Scientifico ex art. 7 della legge n. 46/82, e segue la procedura indicata all'art. 4 del presente decreto.

4. Gli interventi sono concessi nella forma del contributo nella spesa, secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto.

5. Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, il MURST segue lo stato di avanzamento delle attività contrattuali dei progetti.

Art. 7
(programmi nazionali e contratti di ricerca)

1. Il Ministro, individuati settori e aree tecnologiche prioritarie di intervento, con proprio decreto definisce specifici temi di ricerca e formazione professionale, determinando, altresì, l'entità dell'ammontare massimo della spesa.

2. Il Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, quindi, con decreto dirigenziale invita i soggetti ammissibili di cui all'art. 3 del presente decreto a presentare gli specifici progetti e indica i limiti temporali per lo sviluppo di ciascuna tematica, nonché i criteri per la selezione dei progetti stessi.

3. Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto.

4. Gli interventi sono concessi secondo le seguenti forme e misure:

A) Contributo nella spesa, secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto.

B) Possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, sempre nella forma del contributo nella spesa e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:

1) 10% per le attività di ricerca da svolgere da parte di Piccole e Medie Imprese, così come definite nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

2) 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr.3, lett. a) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

3) 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr.3, lett. c) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

4) 15% per i progetti di ricerca che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

5) 10% per le attività di ricerca da svolgere in cooperazione con uno o più partners di altri Stati membri della UE, sempreché non vi siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero;

6) 10% per le attività di ricerca da svolgere da parte di consorzi ammissibili ai benefici della legge n. 46/82, e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipino anche enti pubblici di ricerca e/o Università;

C) L'intervento complessivo non può comunque eccedere il 75% del costo ammissibile del progetto.

D) Il progetto non è finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale.

5. In osservanza dei principi contenuti nell'art. 18, comma II, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per i programmi e contratti di ricerca non finanziati a totale carico dello Stato non si applica la disposizione dell'art. 11, comma II, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modifiche.

6. Per eventuali programmi e contratti di ricerca i quali, per finalità di straordinario interesse pubblico, sono finanziati a totale carico dello Stato, si applicano le procedure di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della Direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

7. Ogni progetto deve prevedere la realizzazione, con le modalità dei contratti di ricerca, di progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, individuando a tal fine obiettivi, tempi e spese.

8. Il personale in formazione non deve essere legato da nessun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nell'attività di formazione.

9. Gli interventi a favore di tali progetti di formazione sono concessi, nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile.

10. Per quanto non espressamente specificato, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 8
(attività di trasferimento tecnologico di cui all'art. 3 legge 46/82)

1. Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali sono regolamentate con D.P.R. n. 104 del 18 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997.

Art. 9
(attività di ricerca commissionate da pmi a laboratori autorizzati)

1. Le piccole e medie imprese, singole o consorziate, industriali e/o artigiane, nonché del settore agro-industriale, individuate secondo la definizione indicata nelle norme transitorie e finali, possono beneficiare di contributi per specifiche ricerche commissionate a laboratori autorizzati dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, inclusi nell'apposito albo di cui all'art. 4, comma II, della legge n. 46/82, e nei quali le PMI stesse abbiano una partecipazione non superiore al 10%.

2. Le attività commissionabili possono riguardare sia le ricerche di carattere applicativo sia il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche. E' ammesso, altres", il contributo alla spesa per la soluzione di problemi di metodologie

riguardanti i processi produttivi delle singole imprese o l'applicazione a detti processi di risultati di ricerca già noti.

3. I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese sostenute e giudicate ammissibili, nel limite di 200 milioni annui per singolo richiedente.

4. Sono considerate ammissibili le seguenti spese, purché sostenute dal laboratorio autorizzato per lo sviluppo delle specifiche ricerche commissionate:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

b) costo delle strumentazioni e dei materiali da utilizzare esclusivamente per l'attività di ricerca;

c) costo dei servizi di consulenza da parte di Enti pubblici di ricerca, Università, Società di ricerca, altri laboratori compresi nell'albo;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella misura forfettizzata dell'80% del costo del personale;

e) costi di docenza erogata direttamene dal laboratorio per l'aggiornamento del personale tecnico del soggetto committente da impegnare nell'utilizzo della nuova tecnologia realizzata.

5. Le spese di cui alla lett. c) non possono essere ammesse al finanziamento per una percentuale superiore al 20% dell'intervento.

6. L'impresa presenta la richiesta di concessione del contributo, corredata della documentazione tecnico-contabile sui risultati ottenuti nonchè della fattura quietanzata, a una delle sedi dell'Istituto gestore del Fondo, entro sessanta giorni dall'emissione della fattura stessa.

7. L'istituto gestore, verificata la documentazione e accertata la congruità dei costi sostenuti provvede ad erogare il contributo entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Le motivate esclusioni dall'ammissione al contributo sono comunicate all'impresa richiedente ai sensi della legge n. 241/90 e al MURST.

8. I laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma, le istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori di ricerca possono rivolgere domanda al MURST per la propria inclusione nell'albo, secondo lo specifico schema. Gli enti pubblici nazionali di ricerca e le Università sono iscritti d'ufficio all'albo qualora svolgano attività di ricerca utili ai processi produttivi.

9. La domanda dovrà essere accompagnata da una sintetica descrizione delle strutture, nonché da una illustrazione delle principali attività svolte, e potrà essere proposta da soggetti in possesso almeno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla competente CCIAA da almeno tre anni;

b) esperienza almeno triennale nella ricerca, sviluppo e/o trasferimento tecnologico.

10. Alla valutazione delle domande di iscrizione all'albo provvede il C.T.S., nella fattispecie integrato da un rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e da un rappresentante del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

11. La decisione in merito alla richiesta di iscrizione deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed è comunicata all'interessato ai sensi della legge n. 241/90. Entro gli stessi termini il Ministro dispone con proprio decreto l'iscrizione all'albo del soggetto dichiarato ammissibile.

12. Il MURST provvede, periodicamente, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'albo aggiornato dei laboratori autorizzati.

13. Il MURST, avvalendosi anche dell'Istituto gestore del Fondo, procede periodicamente alla verifica, per i laboratori iscritti, della permanenza dei requisiti che ne hanno motivato l'iscrizione stessa, sottoponendo al CTS le eventuali risultanze negative. In tali casi, il Comitato può proporre al Ministro la cancellazione dei laboratori: la cancellazione è adottata con decreto del Ministro ed è comunicata all'interessato.

Art. 10
(società di ricerca)

1. La partecipazione del Fondo Speciale Ricerca Applicata al capitale di società di ricerca costituite da imprese industriali e loro consorzi di cui all'art. 4 della Legge n. 1089/68, e successive modificazioni e integrazioni, resta regolata dalle disposizioni vigenti.

Art. 11
(progetti di ricerca svolti autonomamente, a valere sulla legge n. 346/88)

1. I progetti di costo superiore ai 10 miliardi di Lire sono finanziabili anche a valere sulla legge n. 346/88 e sono comunque soggetti alla procedura descritta all'art. 4 del presente decreto. Il soggetto proponente richiede, in sede di presentazione del progetto, il finanziamento ai sensi della legge n. 346/88, indicando, quale ente finanziatore, uno degli istituti a tali fini convenzionati con il MURST. Lo stesso istituto assicurerà la stipula e la gestione del contratto.

2. Per i progetti ammessi al finanziamento a valere sulla legge n. 346/88, l'esito positivo dell'esame da parte del CTS è comunicato all'Istituto finanziatore, che può sviluppare una ulteriore istruttoria economico-finanziaria secondo propri criteri, fissando le condizioni e le garanzie ritenute necessarie per la concessione del finanziamento stesso. La formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto deve pervenire al MURST entro 90 giorni dalla data di comunicazione all'istituto finanziatore, da parte del Ministero stesso, dell'esito positivo dell'esame.

3. I progetti sono finanziati secondo le modalità di cui al comma 10 dell'art. 4 del presente titolo, salvo che il finanziamento nella forma del credito agevolato è concesso nella forma del contributo in conto interessi pari al 50% delle spese giudicate ammissibili per le attività di sviluppo precompetitive e al 55% delle spese giudicate ammissibili per le attività di ricerca industriale.

4. Per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:

- 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 45% dei costi riconosciuti nella forma del contributo in conto interessi.

5. Per.entrambe le tipologie di attività di cui all'art. 2 del presente titolo, si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 4, comma 10, lett. E), del presente decreto. L'intervento aggiuntivo non può comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale del contributo in conto interessi è ridotta al 25% per le attività di sviluppo precompetitive e al 30% per le attività di ricerca industriale.

6. I finanziamenti avranno una durata massima di dieci anni, comprensiva di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a quattro anni. Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, risultante a carico dell'impresa, è pari al 15% del tasso di riferimento applicato al finanziamento.

7. Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche dei quali - effettuate dall'istituto finanziatore e dall'esperto di cui al comma 6 dell'art. 4 del presente decreto - è subordinata l'erogazione del finanziamento e del relativo contributo a valere sulla legge n. 346/88. L'istituto finanziatore comunica, entro 30 giorni, l'esito positivo di tali verifiche all'istituto gestore che provvede, nei successivi 30 giorni, all'erogazione della quota di contributo nella spesa.

Art. 12
(garanzie)

1. Per le indicate operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/88.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge n. 46/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

3. Nei casi in cui il contributo preveda anticipazioni, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Art. 13
(operazioni direttamente effettuabili dall'istituto gestore del fondo)

1. Nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto, l'Istituto gestore del Fondo è autorizzato ad effettuare direttamente - previa specifica valutazione, secondo le modalità sue proprie ed attraverso i propri organi statutari o dirigenti dell'Istituto delegati dagli organi statutari - gli atti di seguito riportati, di cui deve dare successiva comunicazione al MURST:

a) voltura/aggiornamento della titolarità del finanziamento, nell'ambito di soggetti appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale;

b) sostituzione, riduzione, liberazione e modifica di garanzie e di condizioni particolari ed accessorie (aumento di capitale sociale, quota di partecipazione in progetti consortili, ecc.);

c) determinazione del valore di cessione delle azioni delle società di ricerca;

d) determinazione delle modalità per il recupero dei crediti (fatto salvo quanto riservato al MURST da disposizioni di legge).

TITOLO II
(disposizioni transitorie e finali)

Art. 14

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti di ricerca e formazione da svolgere autonomamente dalle imprese, nonché ai progetti di cooperazione internazionale presentati a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il disposto del comma 5 dell'art. 7 del presente decreto si applica anche ai contratti ex artt. 8-13 della legge n. 46/82, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non sia intervenuto il relativo decreto ministeriale di affidamento.

Art. 15

1. Le attività di ricerca sovvenzionate formeranno oggetto di un rapporto annuale alla Commissione della Comunità europea.

Art. 16

1. Per l'elenco delle zone di cui all'art. 92, paragr. 3, lettere. a) e c) del Trattato CE si rimanda all'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13 maggio 1996, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 1996, e successive modificazioni.

Art. 17

1. Ai fini della presente disciplina, le Piccole e Medie Imprese sono individuate secondo la definizione contenuta nella Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C213/04 pubblicata nella G.U.C.E. del 23 luglio 1996.

2. Secondo tale definizione, le PMI sono imprese:

a) aventi meno di 250 dipendenti e

b) aventi: o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,

c) e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.

3. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la "piccola" è definita come un'impresa:

a) avente meno di 50 dipendenti e

b) avente: o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,

c) e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.

4. Sono considerate imprese "indipendenti" quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

5. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimento pubbliche, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuame o congiunto sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

6. I tre requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

7. Per il calcolo delle soglie occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

8. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

9. Per fatturato si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 174

Allegato 1

PARAMETRI PER LA VERIFICA DI AFFIDABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'IMPRESA E DELLA SUA CAPACITA' DI SOSTENERE IL COSTO DEL PROGETTO

L'affidabilità economico-finanziaria dei soggetti richiedenti viene accertata sulla base dei seguenti due parametri:

a) congruenza fra capitale netto e costo del progetto:

$$CN > \frac{CP}{2}$$

CN = capitale netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato
CP = costo del progetto

b) parametro di onerosità della posizione finanziaria:

$$\frac{OF}{F} < 8\%$$

OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato

F = fatturato annuo (al netto di sconti, abbuoni e resi) quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Il parametro di onerosità della posizione finanziaria deve essere riverificato per procedere alla stipula; in caso di verifica negativa il decreto di ammissione verrà fatto decadere. Lo stesso parametro deve anche essere soddisfatto all'atto di ogni erogazione; in caso negativo l'erogazione viene effettuata previa acquisizione di idonea garanzia, con la sola eccezione delle erogazioni a saldo dei contributi alla spesa.

Schema di domanda per progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo

Spett.le
Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Dipartimento S.P.A.R.
Piazzale J. F. Kennedy, 20
00144 ROMA

L'impresa (*ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa*), intendendo effettuare presso i propri laboratori di (*ubicazione*) un progetto di (*ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo*) del costo preventivato di (*milioni di lire*), di cui (*milioni di lire*) per commesse di ricerca al di fuori dell'Unione Europea, chiede l'intervento del Fondo speciale per la Ricerca Applicata (FRA).

La ricerca ha per tema (*titolo della ricerca, specificare il settore tecnologico interessato*); la durata preventivata è di (*mesi*) a partire dal (*data*).

L'impresa attesta di soddisfare i parametri di affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. (Decreto del Ministro U.R.S.T.) 8.8.97 n. 954, come da autocertificazione allegata.

L'impresa dichiara di:

- configurarsi come soggetto ammissibile ai benefici del FRA ai sensi del D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto (*fattispecie, fra quelle indicate all'art. 3 del decreto*);
- non essere morosa su finanziamenti FRA o su altre operazioni MURST;
- non essere sottoposta a procedure concorsuali;
- non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali (*in caso affermativo, elencarli*).

Inoltre, ai fini della determinazione delle agevolazioni aggiuntive, l'impresa dichiara che (*indicare le sole dichiarazioni inerenti ai requisiti riscontrabili nel progetto*):

- è previsto lo svolgimento di attività di ricerca nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lett. a) del trattato C.E., per complessive (*milioni di lire*);
- è previsto lo svolgimento di attività di ricerca nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lett. c) del trattato C.E., per complessive (*milioni di lire*);

- il progetto rientra negli obiettivi di un "programma specifico" adottato dal Consiglio U.E. nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data odierna;

- il progetto è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri della U.E. con i quali l'impresa richiedente non ha legami;

- il progetto presenta il requisito dello svolgimento in cooperazione tra impresa (industriale o artigiana o agroindustriale) ed ente pubblico di ricerca/università.

L'impresa è disponibile (*solo in caso di progetti di costo superiore a 10 miliardi di lire che non rientrino tra quelli di cooperazione internazionale di cui all'art. 6 del D.M. 8.8.97 n. 954*) ad acquisire un finanziamento ai sensi della legge 346/88 da parte di (*indicare l'ente creditizio convenzionato con il MURST*), con contributi in conto interessi.

Il presente progetto (*per i soli progetti di cooperazione internazionale*) è conforme al programma di attività attribuito all'impresa nell'ambito del progetto internazionale (*denominazione*).

Si allegano 4 copie, compreso l'originale, della seguente documentazione, redatta in conformità agli schemi MURST:

- autocertificazione del rispetto dei parametri di affidabilità economico-finanziaria;
- allegato "L'impresa";
- allegato "Il progetto di ricerca", comprensivo della proposta di capitolato tecnico per il contratto di finanziamento;
- allegato "EUREKA Application Form" (*per i soli progetti di cooperazione internazionale EUREKA*).

Per lo svolgimento dell'istruttoria si potrà prendere contatto con (*indicare il responsabile della ricerca ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti e telefoni*).

Distinti saluti

(*sede, data*)

Il legale rappresentante
(*firma*)

Schema di domanda per progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca

Spett.le
Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Dipartimento S.P.A.R.
Piazzale J. F. Kennedy, 20
00144 ROMA

L'impresa (*ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa*), intendendo effettuare presso i propri laboratori di (*ubicazione*) un progetto di formazione professionale di (*ricercatori e/o tecnici di ricerca*) del costo preventivato di (*milioni di lire*), chiede l'intervento del Fondo speciale per la Ricerca Applicata (FRA).

La formazione ha per oggetto (*figura e competenze professionali*); la durata preventivata è di (*mesi*) a partire dal (*data*).

L'impresa attesta di:

- soddisfare i parametri di affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. (Decreto del Ministro U.R.S.T.) 8.8.97 n. 954, come da autocertificazione allegata;
- presentare/non presentare i requisiti di Piccola Media Impresa (PMI) di cui al D.M. 8.8.97 n. 954.

L'impresa dichiara di:

- configurarsi come soggetto ammissibile ai benefici del FRA ai sensi del D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto (*fattispecie, fra quelle indicate all'art. 3 del decreto*);
- non essere morosa su finanziamenti FRA o su altre operazioni MURST;
- non essere sottoposta a procedure concorsuali;
- non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali (*in caso affermativo, elencarli*);
- non finalizzare le attività di formazione proposte a scopi di produzione industriale.

Si allegano 4 copie, compreso l'originale, della seguente documentazione, redatta in conformità agli schemi MURST:

- autocertificazione del rispetto dei parametri di affidabilità economico-finanziaria;
- allegato "L'impresa";
- allegato "Il progetto di formazione", comprensivo della proposta di capitolato tecnico per il contratto di finanziamento.

Per lo svolgimento dell'istruttoria si potrà prendere contatto con (*indicare il responsabile della formazione ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti e telefoni*).

Distinti saluti

Il legale rappresentante

(*sede, data*) (*firma*)

Schema per il caso generale

Autocertificazione dell'affidabilità economico-finanziaria

Si certifica che la *(ragione sociale dell'impresa richiedente)*, nel seguito denominata richiedente, soddisfa i parametri di affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, bilancio relativo all'esercizio *(periodo)*, risulta quanto segue: **ovvero** *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* sulla base del bilancio riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi, bilancio relativo all'esercizio (*periodo*), che corrisponde ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti, risulta quanto segue:

a) congruenza fra capitale netto e costo del progetto

$\frac{CN}{CP}$ = (*valore troncato alla seconda cifra decimale*) > 0,5

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = costo del progetto indicato in domanda;

b) onerosità della posizione finanziaria

$\frac{OF}{F}$ = (*valore troncato alla seconda cifra decimale*) < 8%

OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico del codice civile;

F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.

Si certifica inoltre che:

- *(solo per il caso di esercizio di durata diversa da 12 mesi)* la durata dell'esercizio, diversa da 12 mesi, e stata fissata mediante delibera, regolarmente omologata, dell'assemblea straordinaria;
- la richiedente non è stata interessata da fusioni, scissioni, altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale successivamente all'approvazione del bilancio sopra indicato, **ovvero** *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* successivamente alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi sopra indicata.

Si assume infine l'impegno di avvertire tempestivamente il MURST e di aggiornare le suddette certificazioni nel caso in cui entro 90 giorni dalla data di protocollo MURST della domanda di finanziamento siano intervenuti eventi che rendano obsolete le certificazioni stesse.

il presidente del collegio sindacale
ovvero *(per le richiedenti non dotate di collegio sindacale)*
il legale rappresentante

(*sede, data della domanda di finanziamento*) (*firma*)

Schema per i casi particolari

Autocertificazione dell'affidabilità economico-finanziaria

Si certifica che la *(ragione sociale dell'impresa richiedente),* nel seguito denominata richiedente, soddisfa i requisiti di affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto, sulla base del capitale netto calcolato sui dati contabili alla data odierna, risulta quanto segue:

$\frac{CN}{CP}$ = (*valore troncato alla seconda cifra decimale*) > 0,5

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili

CP = costo del progetto indicato in domanda.

Il requisito di affidabilità economico-finanziaria è stato valutato sul solo parametro di congruenza fra capitale netto e costo del progetto poiché la richiedente

CASO DI SOGGETTO DI RECENTE COSTITUZIONE

e una società di recente costituzione che non dispone ancora di un bilancio con conto economico su base annuale approvato dall'assemblea dei soci **ovvero** *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi.

CASO DI SOGGETTO INTERESSATO DA MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'ASSETTO AZIENDALE

e stata interessata, successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, **ovvero** *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* successivamente alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi e del bilancio ad essa allegato, da una modifica sostanziale dell'assetto aziendale consistente in *(descrizione).*

Si assume infine l'impegno di avvertire tempestivamente il MURST e di aggiornare le suddette certificazioni nel caso in cui entro 90 giorni dalla data di protocollo MURST della domanda di finanziamento siano intervenuti eventi che rendano obsolete le certificazioni stesse.

il presidente del collegio sindacale
ovvero *(per le richiedenti non dotate di collegio sindacale)*
il legale rappresentante
(*firma*)

(*sede, data della domanda di finanziamento*)

Allegato: **L'IMPRESA**

1) INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

- Ragione sociale e veste giuridica, sede legale, estremi dell'iscrizione alla CCIAA e all'INPS (ramo di attività)
- Capitale sociale, soci e relative quote
- Gruppo di appartenenza e suoi settori di attività *(solo se la richiedente non ha i requisiti di PMI)*
- Codice di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche *(se già posseduto dalla richiedente)*

2) ATTIVITA'

- Ramo di attività

  principali attività produttive dell'azienda, ricavi dell'ultimo esercizio per vendite e prestazioni (suddivisi per prodotti o linee di prodotto), collocazione nel mercato.

- Risorse umane

  numero di dipendenti (a data recente) e sua ripartizione per funzione aziendale (direzione, amministrazione, produzione, ricerca e sviluppo, marketing, altre funzioni).

- Stabilimenti di produzione

  ubicazione e principali linee di produzione.

3) COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE

- Strutture di ricerca e sviluppo e di progettazione

  laboratori e relative superfici; organico (suddiviso in laureati, diplomati, altri) e sua compatibilità con gli impegni richiesti dal progetto proposto e dagli altri in contemporaneo svolgimento; attrezzature di particolare rilievo; rapporti sistematici con organizzazioni esterne di ricerca.

- Competenze attinenti al progetto *(solo per domande relative a progetti di ricerca e sviluppo)*

  principali filoni di ricerca già affrontati e competenze disponibili attinenti al progetto proposto; competenze da acquisire all'esterno e fornitori preventivati.

- Strutture di formazione *(solo per domande relative a progetti di formazione)*

  strutture di formazione disponibili in azienda (attrezzature, personale, organizzazione) coinvolte nel progetto in esame; rapporti sistematici con Università - per attività formative - e con altre organizzazioni esterne di formazione.

Allegato: **IL PROGETTO DI RICERCA**

PRIMA PARTE: proposta di capitolato tecnico

1) DATI SALIENTI SUL PROGETTO

- Titolo

- Descrizione del prodotto/processo da sviluppare:

  - caratteristiche e prestazioni da realizzare nel prodotto/processo
    descrizione delle modalità di funzionamento.

  - specifiche quantitative da conseguire nel prodotto/processo
    valori dei principali parametri operativi.

- Durata (*in mesi*) a partire dal (*data*)

- Luoghi di svolgimento del progetto

  principali località nelle quattro zone di imputazione geografica dei costi.

- Responsabile del progetto

  dati anagrafici, titolo di studio, rapporti con l'impresa richiedente, curriculum vitae.

2) OBIETTIVI, ATTIVITA' E COSTI

- Struttura del prodotto/processo

  descrivere, facendo anche uso di disegni, tabelle, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, il prodotto/processo che si intende sviluppare, evidenziandone i principali moduli o elementi componenti (parti, sottosistemi HW/SW, macchine, cicli di lavorazione/trasformazione, ecc.).

- Obiettivi realizzativi

  a fronte della struttura del prodotto/processo indicare preliminarmente gli eventuali moduli già disponibili in azienda o acquisibili commercialmente. Inoltre, per ciascuno dei moduli da realizzare (obiettivi realizzativi del progetto) indicare:
  - *eventuali risultati già disponibili*
  - *principali attività di ricerca industriale RI*
  - *principali attività di sviluppo precompetitivo SP.*

- Attività e tempistica

  rappresentare il programma di obiettivi realizzativi ed attività con un diagramma temporale lineare, evidenziando le date previste di completamento dei singoli obiettivi realizzativi.

- Costi *(in milioni di lire)*

	Eleggibile lett. a)	Eleggibile lett. c)	Non eleggibile	Extra U.E.	TOTALE
Personale					
Spese generali					
Attrezzature					
Consulenze					
Prestazioni di terzi					
Beni immateriali					
Materiali					
Recuperi (da detrarre)					
Totale					

3) VERIFICA DELL'ESITO DELLA RICERCA

- Check point

  - *evento di maggiore criticità sotto il profilo tecnologico e/o industriale nello svolgimento del progetto;*
  - *data preventivata per il superamento dell'evento critico e modalità di verifica di quest'ultimo, fissando parametri di controllo oggettivamente riscontrabili.*

- Verifica finale

  - *risultati disponibili a fine ricerca, compresi il numero ed il tipo delle eventuali realizzazioni di prototipi e impianti pilota;*
  - *modalità con cui sarà verificabile l'esito dell'intera ricerca, da basare su criteri esclusivamente tecnici.*

4) PROGETTO INTERNAZIONALE *(solo per progetti di cooperazione internazionale)*

- Partecipanti al progetto internazionale

  elencare i partecipanti all'intero progetto internazionale, indicandone la nazionalità.

- Obiettivi del progetto internazionale

  descrivere sinteticamente gli obiettivi dell'intero progetto internazionale (prestazioni, specifiche e obiettivi realizzativi) e la loro ripartizione tra i partner. Confermare l'esistenza di un memorandum of understanding" o di altro tipo di agreement fra i partecipanti che ha determinato la suddetta ripartizione.

- Tempistica

  rappresentare con un diagramma temporale lineare il programma dell'intero progetto internazionale descritto al punto precedente, ripartito per partecipante; evidenziare le date previste di inizio e di conclusione.

SECONDA PARTE: altre informazioni

1) ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI ADDIZIONALITA' DEL PROGETTO

- Aspetti quantitativi

dati quantitativi sull'impresa a supporto della aggiuntività del progetto rispetto alle normali attività di R&S della richiedente (evoluzione nell'ultimo triennio delle spese annue di R&S, degli addetti ad attività di R&S, del rapporto fra spese di R&S e fatturato).

- Elementi distintivi

elementi che distinguono il programma di ricerca proposto dalle attività di R&S routinarie dell'impresa.

2) INTERESSE TECNICO-SCIENTIFICO

- Novità e originalità delle conoscenze acquisibili
- Utilità delle conoscenze acquisibili per innovazioni di prodotto e/o di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo

3) VALIDITA' INDUSTRIALE DEL PROGETTO

- Copertura finanziaria

fonti di copertura finanziaria preventivate, ad integrazione degli incentivi richiesti, ed informazioni a supporto della loro congruità.

- Coerenza strategica e gestione del progetto

coerenza con gli obiettivi strategici dell'impresa, interazione del team di progetto con le altre strutture dell'impresa, criteri di selezione e monitoraggio del progetto.

- Competitività tecnologica

caratteristiche tecnologiche attuali e prospettiche dell'offerta, prevedibili evoluzioni della domanda indotte dal trend della tecnologia, validità prospettica del progetto.

- Validità reddituale dei risultati attesi

dimensioni del mercato attuali e prospettiche, posizioni della richiedente e della principale concorrenza, ricavi e/o minori costi attesi e redditività dell'iniziativa.

- Ricadute occupazionali

stabilimenti coinvolti nell'eventuale sfruttamento industriale, adeguamenti di organico di R&S e/o di produzione, salvaguardia di posti di lavoro, eventuali ricadute occupazionali indotte.

4) ARTICOLAZIONE DEI COSTI

- Ripartizione dei costi fra ricerca industriale e sviluppo precompetitivo

  articolazione per voce di costo e per zone di imputazione geografica

- Personale e consulenze

  impegno in anni x uomo a fronte delle singole attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo indicate nel paragrafo "obiettivi realizzativi" della prima parte.

- Altri costi *(solo per le ulteriori voci di importo superiore al 15% del costo totale)*

  dettaglio su tipologie e costi.

5) REQUISITI PER AGEVOLAZIONI AGGIUNTIVE *(solo per le agevolazioni richieste)*

- Inquadrabilità nei programmi specifici

  facendo riferimento al programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico vigente, indicare l'obiettivo del "programma specifico" adottato dal Consiglio della U.E., nel cui ambito rientra il progetto in esame, e gli estremi per la sua individuazione.

- Cooperazione con partner della U.E.

  collaborazione con partner di altri Stati membri della U.E., che non abbiano legami con l'impresa richiedente, per il raggiungimento di obiettivi di interesse comune; modalità di cooperazione.

- Cooperazione tra imprese ed enti pubblici di ricerca/università

  collaborazione fra una o più imprese (industriali, artigiane o agroindustriali di cui all'art. 3 del D.M. 8.8.97 n. 954, compresa la richiedente se rientra in una delle tre categorie) ed uno o più enti pubblici di ricerca/università per il raggiungimento di obiettivi di interesse comune; modalità di cooperazione.

Allegato: **IL PROGETTO DI FORMAZIONE**

PRIMA PARTE: proposta di capitolato tecnico

1) DATI SALIENTI SUL PROGETTO

- Titolo
- Obiettivi

  competenze della figura professionale alla cui formazione è finalizzato il progetto.
- Partecipanti

  numero e titolo di studio dei formandi, loro rapporto giuridico con la società richiedente.
- Strutture obbligatorie

  indicare le strutture, di cui al D.M. 8.8.97 n. 954, che si prevede di utilizzare per lo svolgimento delle attività di formazione: strutture universitarie (denominazione, sede, facoltà, dipartimenti coinvolti nella formazione), società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo R.A..
- Durata (*in mesi*) a partire dal (*data*)
- Luoghi di svolgimento del progetto

  principali località nelle tre zone di imputazione geografica dei costi.
- Responsabile del progetto

  dati anagrafici, titolo di studio, rapporti con l'impresa richiedente, curriculum vitae.

2) ATTIVITA' E COSTI

- Programma

  ore di formazione, programma di attività e diagramma temporale articolato in tre moduli:

  modulo A - Approfondimento conoscenze specialistiche

  modulo B - Esperienze operative in affiancamento a personale impegnato in attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo.

  modulo C - Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione e organizzazione operativa dei progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo.

  (I moduli A e B e la docenza delle strutture obbligatorie sono vincolanti per ciascun formando).
- Costi *(in milioni di lire)*

	Elegg. lett. a)	Elegg. lett. c)	Non Elegg.	Totale
Formandi				
Altro personale				
totale personale				
Spese generali				
Prestazioni di strutture obbligatorie				
Altre prestazioni di terzi				
Totale				

3) VERIFICA DELL'ESITO DELLA FORMAZIONE

- Check point

  - *individuazione di una prima fase significativa del processo formativo nell'ambito della prima metà dell'arco temporale del progetto, ore di formazione associate a tale fase e data preventivata per il suo completamento;*
  - *modalità di verifica del check point basate sugli scostamenti delle attività e delle ore di formazione entro la data sopraindicata, complessivamente e per i singoli formandi.*

- Verifica finale

  - *documentazione finale disponibile, comprensiva delle schede di valutazione sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito per ciascun partecipante;*
  - *modalità di verifica basate sugli scostamenti delle attività e delle ore di formazione, complessivante e per i singoli formandi.*

SECONDA PARTE: altre informazioni

- Esigenze scientifiche e tecnologiche di settore

  - *situazione attuale ed evoluzione attesa nel medio periodo per il settore industriale interessato;*
  - *competenze critiche di R&S per la competitività sui mercati internazionali.*

- Adeguatezza del progetto

  aderenza del progetto di formazione, anche in riferimento ai livelli di qualificazione previsti, alle figure e competenze professionali di R&S rispondenti alle esigenze di cui al punto precedente.

- Metodologie e procedure di selezione dei partecipanti

- Idoneità del titolo di studio dei formandi

- Altre strutture formative

  competenze e ruolo formativo delle eventuali strutture formative esterne non rientranti tra quelle obbligatorie.

- Impegno didattico

  articolato per modulo formativo e per tipologia di docenza.

- Ricadute occupazionali

  previsione quantitativa di posizioni lavorative da ricoprire, relative mansioni, e potenziamento della struttura di R&S beneficiaria del progetto di formazione.

- Coerenza strategica del progetto

  coerenza della struttura di R&S prospettica con le strategie dell'impresa.

NOTE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Definizioni

Per le definizioni di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, soggetti ammissibili, parametri di affidabilità economico-finanziaria, piccola e media impresa (PMI) si rimanda al D.M. 8.8.97 n. 954.

2. Redazione delle autocertificazioni

- Ai fini della autocertificazione dell'affidabilità economico-finanziaria per CP deve intendersi: costo progetto al netto del beneficio pubblico.

- Nel caso di progetti cointestati l'autocertificazione dell'affidabilità economico-finanziaria va effettuata da ciascuno dei partecipanti, facendo riferimento alla rispettiva quota di costo, e il requisito di PMI viene riconosciuto solo nel caso in cui ognuna delle imprese richiedenti ne sia provvista.

- I consorzi per i quali l'affidabilità economico-finanziaria non è soddisfatta possono comunque essere ammessi nel caso di verifica positiva su ciascuno dei soci industriali, da effettuare suddividendo fra essi il costo in ragione dell'incidenza della quota di partecipazione al consorzio (rispetto al totale della quota detenuta dai soci industriali).

- Le società di ricerca, i centri di ricerca industriale e gli istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale per i quali la verifica sul parametro di onerosità finanziaria è negativa potranno comunque essere ammessi nel caso in cui risulti positiva la verifica di tale parametro sull'impresa che intende sfruttare industrialmente i risultati della ricerca; in questo caso vanno predisposte due autocertificazioni: la prima sul parametro CN/CP sottoscritta dal presidente del collegio sindacale della richiedente, la seconda sul parametro OF/F sottoscritta dal presidente del collegio sindacale della società che industrializzerà i risultati.

- Il requisito di PMI richiede, fra l'altro, che o il fatturato o lo stato patrimoniale risultino inferiori alle rispettive soglie di 40 MECU e 27 MECU; pertanto, nell'autocertificazione è sufficiente indicarne uno solo che non superi la soglia.

- Ai fini del requisito di PMI un bilancio di esercizio diverso da 12 mesi si considera ufficiale solo se la durata è stata fissata da delibera, regolarmente omologata, dell'assemblea straordinaria; in questo caso il fatturato va riferito a 12 mesi (dividendolo per il numero di mesi dell'esercizio e moltiplicandolo per 12); il numero di dipendenti calcolato in ULA è invece determinato sulla durata effettiva dell'esercizio.

- Ai fini del requisito di PMI si precisa che: per **società di investimento pubblica** si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 29.1.58 n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti Pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; per **società a capitale di rischio** si intende la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per **investitori istituzionali** si intendono gli enti e gli organismi che, per

legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, le società finanziarie, ecc.).

- Lo schema di "autocertificazione per casi particolari" va utilizzato dalle società di recente costituzione che non dispongano ancora del primo conto economico su base annuale e da quelle che, successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio, siano state interessate da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale, quali acquisizioni, cessioni, affitti di rami di azienda che abbiano rilevante impatto sull'assetto stesso; non rientrano invece nelle modifiche sostanziali di assetto le variazioni della forma giuridica, quelle della compagine sociale e quella di capitale sociale.

3. Redazione dell'allegato "IL PROGETTO DI RICERCA"

- Le attività finanziabili sono quelle di studio e di ricerca teorico-sperimentale miranti ad acquisire nuove conoscenze per la messa a punto di prodotti/servizi/processi e quelle di progettazione estese fino alla realizzazione di prototipi e/o impianti pilota o dimostrativi. Nel caso in cui tali realizzazioni siano utilizzabili o convertibili a scopi industriali, i costi corrispondenti devono essere esclusi da quelli finanziabili.

- Nel caso di sviluppo di prodotti/servizi/processi autonomi l'uno dall'altro, questi dovranno essere oggetto di separate domande di finanziamento, anche per la necessità dell'individuazione di distinti check point.

- Il diagramma temporale per la rappresentazione di obiettivi realizzativi e attività può essere predisposto secondo lo schema seguente:

▼ 1 completamento del 1° obiettivo realizzativo (OR 1)

▼ 2 completamento del 2° obiettivo realizzativo (OR 2)

▼ 3 completamento del 3° obiettivo realizzativo (OR 3)

◆ CP check point

- Per i progetti internazionali, nel caso di domande di finanziamento presentate disgiuntamente da più di un partecipante italiano, i punti 1, 2 e 3 dell'allegato "IL PROGETTO DI RICERCA" devono risultare identici per ciascuna domanda e saranno ottenuti assiemando i dati relativi al programma di ricerca di ciascun partecipante; la presentazione deve evidenziare gli obiettivi e le attività di specifica competenza di ogni richiedente.
- L'ammissibilità dei costi decorre dalla data della delibera MURST e comunque a partire dal novantesimo giorno dalla data di presentazione della domanda (protocollo MURST). Con ciò si intende che le attività non possono iniziare prima di tale momento.
- Sono ammesse le seguenti voci di costo:
  - **personale**: riguarda il personale tecnico impegnato sul progetto, compreso quello di reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, ecc.);
  - **spese generali**: riguardano la valutazione forfettaria di costi non imputati direttamente e sono valorizzate in misura pari al 60% del costo del personale (80% nel caso di società di ricerca costituite con i mezzi del FRA e di centri di ricerca industriali di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 3 del D.M. 8.8.97 n. 954);
  - **attrezzature**: riguardano quelle di nuovo acquisto; il costo relativo è riconsociuto in proporzione all'effettivo utilizzo per il progetto;
  - **consulenze**: comprendono le attività con contenuti di ricerca e/o progettazione commissionate a terzi;
  - **prestazioni di terzi**: comprendono le attività di carattere esecutivo commissionate a terzi;
  - **beni immateriali**: comprendono l'acquisto di risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza;
  - **materiali**: comprendono i materiali per la realizzazione di prototipi o impianti pilota nonché quelli di consumo specifico per il progetto;
  - **recuperi**: riguardano i rientri, nel corso della ricerca, conseguenti all'alienazione o trasferimento a fini produttivi di beni materiali o immateriali resi disponibili dal progetto; l'importo relativo va portato a detrazione del costo.
- I costi vanno suddivisi per imputazione territoriale tra zone eleggibili italiane di cui all'art. 92, paragr. 3, lettere a) e c) del trattato C.E., zone non eleggibili (restanti zone italiane e paesi della U.E.), zone extra U.E.. Le zone eleggibili di cui alle lettere a) e c) sono elencate rispettivamente ai punti A e B dell'allegato 1 del Decreto MICA 13.5.96 (G.U. n. 117 del 21.5.96) e successive modificazioni. A ciascuna delle quattro zone di imputazione territoriale vanno attribuiti i costi delle attività di ricerca e progettazione ivi svolte, nonché quelli delle attività di carattere esecutivo - indipendentemente dal luogo di esecuzione- funzionali al completamento delle precedenti. I costi per prototipi ed attrezzature, utilizzati in più zone di imputazione territoriale, vanno attribuiti alle stesse in quota parte.
- La ripartizione dei costi tra ricerca industriale e sviluppo precompetitivo va effettuata secondo lo schema seguente:

	Ricerca Industriale					**Sviluppo Precompetitivo**					**Totale**
	Ea	Ec	NE	Ext	Tot	Ea	Ec	NE	Ext	Tot	
Personale											
Spese generali											
Attrezzature											
Consulenze											
Prestazioni di terzi											
Beni immateriali											
Materiali											
Recuperi (da detrarre)											
Totale											

- L'impegno in anni x uomo del personale e delle consulenze va ripartito, secondo lo schema seguente, fra le singole attività indicate al punto "obiettivi realizzativi" della prima parte dell'allegato "IL PROGETTO DI RICERCA":

in anni x uomo

OBIETTIVO REALIZZATIVO	ATTIVITA' (denominazione)	PERSONALE				CONSULENZA			
		Ea	Ec	NE	Ext	Ea	Ec	NE	Ext
OR 1									
OR n									
	TOTALE								

Vanno redatte due distinte tabelle per le attività di ricerca industriale e per quelle di sviluppo precompetitivo.

- Ai fini del riconoscimento del requisito di cooperazione per le agevolazioni aggiuntive si considerano esclusivamente le collaborazioni fra più soggetti per il raggiungimento di obiettivi di interesse comune; sono pertanto esclusi i rapporti di consulenza. Per "legami" si intende l'appartenenza allo stesso gruppo industriale. Inoltre, nelle cooperazioni tra imprese ed enti pubblici di ricerca/università non vanno ricomprese quelle eventualmente già evidenziate con partner della U.E..

- Esclusivamente per le grandi imprese, ai fini dell'indicazione degli elementi per la valutazione di addizionalità del progetto, gli aspetti quantitativi richiesti devono essere specificati secondo lo schema seguente:

Spese di R&S (ultimo triennio) ------ ----- ------

Addetti ad attività di R&S ------ ----- ------

Fatturato ------ ----- ------

Rapporto spese R&S/fatturato ------ ----- ------ N.B. *Tutti i dati devono risultare dal bilancio*

- Agli stessi fini gli elementi distintivi possono essere descritti specificando se:

* Il progetto, in assenza dell'intervento agevolativo pubblico:

  a) non verrebbe realizzato;
  b) verrebbe realizzato con modalità e obiettivi diversi;
  c) ....(altre spiegazioni)

* Con la realizzazione del progetto verranno conseguiti risultati di avanguardia rispetto allo stato dell'arte nazionale e almeno allineati a quello mondiale e che consisteranno in dimostratori non immediatamente trasferibili alla produzione industriale.

4. Redazione dell'allegato "IL PROGETTO DI FORMAZIONE"

- Le attività finanziabili sono quelle finalizzate alla formazione di personale *(per i programmi nazionai di ricerca si precisa che questi non deve essere legato da alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente con il richiedente)* destinato ad attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo e riguardanti approfondimento su tematiche scientifico-tecnologiche e training on the job in affiancamento a ricercatori; per i livelli professionali a più alta qualificazione, sono ammesse anche attività riguardanti management di progetti di ricerca.

- Nel caso di piani formativi riguardanti differenti gruppi di formandi (afferenti a diverse figure professionali o alla medesima in tempi diversi), occorrerà predisporre separate domande di finanziamento per ciascun gruppo, anche per la necessità dell'individuazione di distinti check point.

- I formandi dovranno avere età non superiore ai 32 anni al 90° giorno dalla data di presentazione (protocollo MURST) della domanda di finanziamento.

- La descrizione del "programma" di cui al punto 2) può essere redatta secondo lo schema seguente:

  Ore complessive di formazione *(ore)* così ripartite: Mod. A *(ore)*, Mod. B *(ore)* e Mod. C *(ore)*

  Modulo A - Approfondimento conoscenze specialistiche

  Il modulo si articolerà nei seguenti sub-moduli.

  Per ogni sub-modulo (MA1, MA2, ...) indicare:
  Conoscenze oggetto di approfondimento
  Modalità di attuazione
  - *Durata in ore*
  - *Sede di svolgimento (centro di formazione e sua ubicazione)*
  - *Apporti delle strutture obbligatorie*
  - *Apporti delle altre strutture esterne*
  - *Principali attività formative*

Modulo B - Esperienze operative in affiancamento a personale impegnato in attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo

stesso schema di modulo A

Modulo C - Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa dei progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo

stesso schema di modulo A

Diagramma temporale lineare dei moduli componenti il programma (secondo l'esempio riportato di seguito)

modulo	sub-modulo	1998				1999			
MA	MA1								
	MA2								
	MA3								
	MA4								
MB	MB1								
	MB2								
MC	MC1								

* check-point

- L'ammissibilità dei costi decorre dalla data della delibera MURST e comunque a partire dal novantesimo giorno dalla data di presentazione della domanda (protocollo MURST). Di ciò è opportuno tener conto nella scelta della data di inizio del programma di attività.

- Sono ammesse le seguenti voci di costo:
  - **formandi**: riguardano il personale in formazione, dipendente o borsista (in questo caso l'inserimento nel progetto di formazione sarà formalizzato mediante lettera contenente l'indicazione del reddito riconosciuto per la partecipazione al progetto di formazione, delle attività e del numero di ore di formazione corrispondenti);
  - **altro personale**: riguarda il personale impegnato sul progetto di formazione per attività di docenza/tutoring e di preparazione/gestione;
  - **spese generali**: riguardano la valutazione forfettaria di costi non imputati direttamente e sono valorizzate in misura pari al 60% del costo del personale (80% nel caso di società di ricerca costituite con i mezzi del FRA e di centri di ricerca industriali di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 3 del D.M. 8.8.97 n. 954). In tale forfait rientrano i costi di attrezzature e materiali impiegati, quelli per missioni, viaggi e copertura assicurativa dei formandi non dipendenti;

- **prestazioni di strutture obbligatorie**: riguardano le attività di didattica e di preparazione dei corsi effettuate dalle strutture universitarie (pubbliche o private, nazionali o internazionali) e dalle società di ricerca costituite con i mezzi del FRA. Gli apporti di tali strutture devono essere gestiti attraverso appositi contratti stipulati con le strutture stesse e non con loro membri;
- **altre prestazioni**: riguardano le prestazioni per attività di gestione, nonché quelle per attività didattiche e di preparazione dei corsi fornite da soggetti diversi dalle strutture obbligatorie.

- I costi vanno suddivisi per imputazione territoriale tra zone eleggibili italiane di cui all'art. 92, paragr. 3, lettere a) e c) del trattato C.E., zone non eleggibili (restanti zone italiane e paesi esteri). Le zone eleggibili di cui alle lettere a) e c) sono elencate rispettivamente ai punti A e B dell'allegato 1 del Decreto MICA 13.5.96 (G.U. n. 117 del 21.5.96) e successive modificazioni. A ciascuna delle tre zone di imputazione territoriale vanno attribuiti i costi delle attività di formazione ivi svolte nonché quelli di preparazione e gestione di tali attività, indipendentemente dal luogo di esecuzione.

- L'impegno didattico in ore di formazione va rappresentato secondo la tabella seguente:

ORE DI FORMAZIONE E DI DOCENZA

moduli e sub moduli	ore di form.	ore di docenza				
		personale interno	aziende collegate	univ. e soc. di ricerca	altri	totale
A1						
A2						
A..						
TOT. MOD. A						
B1						
B2						
B..						
TOT. MOD. B						
C1						
C2						
C..						
TOT. MOD. C						
TOTALE						
n. FORMANDI						
TOT. ORE FORMAZ..						

- Le modalità di verifica del check point e dei risultati finali devono prevedere l'impegno a documentare gli scostamenti delle attività e delle ore di formazione svolte, rispetto a quelle preventivate, e quelli delle attività e ore di formazione effettuate da ciascuno dei formandi, rispetto al programma svolto. Riduzioni in ore formative del programma svolto superiori al 20% dell'impegno preventivato o, per i singoli formandi, assenze superiori al 20% delle ore del programma consuntivato, comporteranno rispettivamente la decadenza del finanziamento o la non ammissione dei costi esposti per il formando. Nel caso di riduzioni comprese fra il 20% ed il 5% l'esperto scientifico e l'Istituto gestore valuteranno la sussistenza di fondati motivi, non imputabili all'impresa beneficiaria del finanziamento, che consentano di accettare tali riduzioni, sempreché il progetto formativo non risulti compromesso.

- Orientativamente il progetto di formazione si considera equilibrato se: a) l'apporto didattico delle strutture obbligatorie è superiore al 25% delle ore di didattica complessive; b) le ore di formazione del modulo A rappresentano una percentuale delle ore di formazione totali compresa tra il 40% ed il 70%.

Schema di domanda per progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo presentati da PMI

Spett.le
Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Dipartimento S.P.A.R.
Piazzale J. F. Kennedy, 20
00144 ROMA

L'impresa (*ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa*), intendendo effettuare presso i propri laboratori di (*ubicazione*) un progetto di (*ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo*) del costo preventivato di (*milioni di lire*), di cui (*milioni di lire*) per commesse di ricerca al di fuori dell'Unione Europea, chiede l'intervento del Fondo speciale per la Ricerca Applicata (FRA).

La ricerca ha per tema (*titolo della ricerca, specificare il settore tecnologico interessato*); la durata preventivata è di (*mesi*) a partire dal (*data*).

L'impresa attesta di:

- soddisfare i parametri di affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. (Decreto del Ministro U.R.S.T.) 8.8.97 n. 954, come da autocertificazione allegata;

- presentare i requisiti di Piccola Media Impresa (PMI) di cui al D.M. 8.8.97 n. 954, come da autocertificazione allegata.

L'impresa dichiara di:

- configurarsi come soggetto ammissibile ai benefici del FRA ai sensi del D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto (*fattispecie, fra quelle indicate all'art. 3 del decreto*);

- non essere morosa su finanziamenti FRA o su altre operazioni MURST;

- non essere sottoposta a procedure concorsuali;

- non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali (*in caso affermativo, elencarli*).

Inoltre, ai fini della determinazione delle agevolazioni aggiuntive, l'impresa dichiara che (*indicare le sole dichiarazioni inerenti ai requisiti riscontrabili nel progetto*):

- è previsto lo svolgimento di attività di ricerca nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lett. a) del trattato C.E., per complessive (*milioni di lire*);

- è previsto lo svolgimento di attività di ricerca nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lett. c) del trattato C.E., per complessive (*milioni di lire*);

- il progetto rientra negli obiettivi di un "programma specifico" adottato dal Consiglio U.E. nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data odierna;

- il progetto è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri della U.E. con i quali l'impresa richiedente non ha legami;

- il progetto presenta il requisito dello svolgimento in cooperazione tra impresa (industriale o artigiana o agroindustriale) ed ente pubblico di ricerca/università.

L'impresa è disponibile (*solo in caso di progetti di costo superiore a 10 miliardi di lire che non rientrino tra quelli di cooperazione internazionale di cui all'art. 6 del D.M. 8.8.97 n. 954*) ad acquisire un finanziamento ai sensi della legge 346/88 da parte di (*indicare l'ente creditizio convenzionato con il MURST*), con contributi in conto interessi.

Il presente progetto (*per i soli progetti di cooperazione internazionale*) è conforme al programma di attività attribuito all'impresa nell'ambito del progetto internazionale (*denominazione*).

Si allegano 4 copie, compreso l'originale, della seguente documentazione, redatta in conformità agli schemi MURST:

- autocertificazione del rispetto dei parametri di affidabilità economico-finanziaria;
- autocertificazione dei requisiti di PMI;
- allegato "L'impresa";
- allegato "Il progetto di ricerca", comprensivo della proposta di capitolato tecnico per il contratto di finanziamento;
- allegato "EUREKA Application Form" (*per i soli progetti di cooperazione internazionale EUREKA*).

Per lo svolgimento dell'istruttoria si potrà prendere contatto con (*indicare il responsabile della ricerca ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti e telefoni*).

Distinti saluti

(*sede, data*)

Il legale rappresentante
(*firma*)

Schema di domanda per progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca

per PMI

Spett.le
Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Dipartimento S.P.A.R.
Piazzale J. F. Kennedy, 20
00144 ROMA

L'impresa (*ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa*), intendendo effettuare presso i propri laboratori di (*ubicazione*) un progetto di formazione professionale di (*ricercatori e/o tecnici di ricerca*) del costo preventivato di (*milioni di lire*), chiede l'intervento del Fondo speciale per la Ricerca Applicata (FRA).

La formazione ha per oggetto (*figura e competenze professionali*); la durata preventivata è di (*mesi*) a partire dal (*data*).

L'impresa attesta di:

- soddisfare i parametri di affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. (Decreto del Ministro U.R.S.T.) 8.8.97 n. 954, come da autocertificazione allegata;
- presentare/non presentare i requisiti di Piccola Media Impresa (PMI) di cui al D.M. 8.8.97 n. 954.

L'impresa dichiara di:

- configurarsi come soggetto ammissibile ai benefici del FRA ai sensi del D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto (*fattispecie, fra quelle indicate all'art. 3 del decreto*);
- non essere morosa su finanziamenti FRA o su altre operazioni MURST;
- non essere sottoposta a procedure concorsuali;
- non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali (*in caso affermativo, elencarli*);
- non finalizzare le attività di formazione proposte a scopi di produzione industriale.

Si allegano 4 copie, compreso l'originale, della seguente documentazione, redatta in conformità agli schemi MURST:

- autocertificazione del rispetto dei parametri di affidabilità economico-finanziaria;
- allegato "L'impresa";
- allegato "Il progetto di formazione", comprensivo della proposta di capitolato tecnico per il contratto di finanziamento.

Per lo svolgimento dell'istruttoria si potrà prendere contatto con (*indicare il responsabile della formazione ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti e telefoni*).

Distinti saluti

Il legale rappresentante

(*sede, data*) (*firma*)

per PMI *Schema per il caso generale*

Autocertificazione dei requisiti di PMI

Si certifica che la *(ragione sociale dell'impresa richiedente)*, nel seguito denominata richiedente, presenta le dimensioni di piccola media impresa (PMI) di cui al D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto sussistono i requisiti seguenti:

- **dipendenti** nell'ultimo esercizio approvato (in ULA):
  richiedente =
  società collegate alla richiedente = ______
  totale = < 250
- **fatturato** riferito a 12 mesi, relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato alla data di presentazione della domanda di finanziamento **ovvero** *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* relativo al bilancio di esercizio riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi (in milioni di ECU):
  richiedente =
  società collegate alla richiedente = ______
  totale = < 40 MECU
- (in alternativa al fatturato) **totale dello stato patrimoniale**, relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato alla data di presentazione della domanda di finanziamento **ovvero** *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* relativo al bilancio di esercizio riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi (in milioni di ECU):
  richiedente =
  società collegate alla richiedente = ______
  totale = < 27 MECU
- alla data odierna né il capitale né le azioni con diritto di voto della richiedente sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI di cui al D.M. 8.8.97 n. 954 (ovvero il capitale è disperso in modo tale che è impossibile determinare da chi è detenuto, tuttavia la richiedente può legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza di cui all'art. 17 del D.M. 8.8.97 n. 954). Da tale valutazione sono escluse le quote azionarie detenute dalle società di investimento pubbliche, dalle società di capitale di rischio e dagli investitori istituzionali, limitatamente alle società e agli investitori che non esercitano alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa.

In merito a quanto sopra, si certifica inoltre che:

- le società collegate alla richiedente (.........., ..., ...) sono tutte e solo le società di cui, alla data odierna, la stessa detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto. Il capitale ed i diritti di voto detenuti indirettamente sono quelli detenuti per il tramite di una o più società di cui la richiedente possiede il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
- il numero dei dipendenti calcolato in ULA è pari al numero dei dipendenti a tempo pieno durante l'ultimo esercizio approvato, avendo conteggiato il lavoro a tempo parziale (del personale con rapporto di lavoro "part time", di quello parzialmente occupato in quanto in cassa integrazione, di quello neoassunto o dimessosi in corso d'esercizio) ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- il fatturato annuo corrisponde ai "ricavi delle vendite e delle prestazioni", di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile **ovvero** *(se il bilancio di esercizio riguarda un arco temporale diverso da 12 mesi)* il fatturato annuo corrisponde ai "ricavi delle vendite e delle prestazioni", di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile, ricalcolati sulla base di 12 mesi dato che l'esercizio dell'ultimo bilancio approvato riguarda un numero di mesi pari a ....;
- il totale dello stato patrimoniale è il totale delle voci dell'"attivo" di cui al codice civile;
- il tasso di conversione Lira/ECU adottato è quello di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 18.9.97 (G.U. n. 229 dell'1.10.97), vigente alla data odierna;
- *(solo per il caso di esercizio di durata diversa da 12 mesi)* la durata dell'esercizio, diversa da 12 mesi, è stata fissata mediante delibera, regolarmente omologata, dell'assemblea straordinaria;
- la richiedente non è stata interessata da fusioni, scissioni, altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale successivamente all'approvazione del bilancio sopra indicato, **ovvero** *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* successivamente alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi sopra indicata.

Si assume infine l'impegno di avvertire tempestivamente il MURST e di aggiornare le suddette certificazioni nel caso in cui entro 90 giorni dalla data di protocollo MURST della domanda di finanziamento siano intervenuti eventi che rendano obsolete le certificazioni stesse.

il legale rappresentante

(sede, data della domanda di finanziamento) *(firma)*

Schema per i casi particolari

Autocertificazione dei requisiti di PMI

Si certifica che la *(ragione sociale dell'impresa richiedente)*, nel seguito denominata richiedente, presenta le dimensioni di piccola media impresa (PMI) di cui al D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto sussistono i requisiti seguenti:

- **dipendenti** alla data odierna (numero):

richiedente	=		
società collegate alla richiedente	=	______	
totale	=		< 250

- **totale dello stato patrimoniale**, alla data odierna (in milioni di ECU):

richiedente	=		
società collegate alla richiedente	=	______	
totale	=		< 27 MECU

- alla data odierna né il capitale né le azioni con diritto di voto della richiedente sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI di cui al D.M. 8.8.97 n. 954 (ovvero il capitale è disperso in modo tale che è impossibile determinare da chi è detenuto, tuttavia la richiedente può legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza di cui all'art. 17 del D.M. 8.8.97 n. 954). Da tale valutazione sono escluse le quote azionarie detenute dalle società di investimento pubbliche, dalle società di capitale di rischio e dagli investitori istituzionali, limitatamente alle società e agli investitori che non esercitano alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa.

In merito a quanto sopra, si certifica inoltre che:

- le società collegate alla richiedente (.........., ..., ...) sono tutte e solo le società di cui, alla data odierna, la stessa detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto. Il capitale ed i diritti di voto detenuti indirettamente sono quelli detenuti per il tramite di una o più società di cui la richiedente possiede il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
- il totale dello stato patrimoniale è il totale delle voci dell'"attivo" di cui al codice civile;
- il tasso di conversione Lira/ECU adottato è quello indicato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 18.9.97 (G.U. n. 229 dell'1.10.97), per la fattispecie di cui al comma 6 del Decreto stesso, e vigente alla data odierna;
- il requisito di PMI è stato valutato sulla base dei dipendenti e dello stato patrimoniale alla data odierna in quanto la richiedente

CASO DI SOGGETTO DI RECENTE COSTITUZIONE

e una società di recente costituzione che non dispone ancora di un bilancio con conto economico su base annuale approvato dall'assemblea dei soci **ovvero** *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi.

CASO DI SOGGETTO INTERESSATO DA MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'ASSETTO AZIENDALE

e stata interessata, successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, **ovvero** *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* successivamente alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi e del bilancio ad essa allegato, da una modifica sostanziale dell'assetto aziendale consistente in *(descrizione)*.

Si assume infine l'impegno di avvertire tempestivamente il MURST e di aggiornare le suddette certificazioni nel caso in cui entro 90 giorni dalla data di protocollo MURST della domanda di finanziamento siano intervenuti eventi che rendano obsolete le certificazioni stesse.

il legale rappresentante

(sede, data della domanda di finanziamento) *(firma)*

Schema per il caso generale

Autocertificazione dell'affidabilità economico-finanziaria

Si certifica che la *(ragione sociale dell'impresa richiedente),* nel seguito denominata richiedente, soddisfa i parametri di affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, bilancio relativo all'esercizio *(periodo),* risulta quanto segue: **ovvero** *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* sulla base del bilancio riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi, bilancio relativo all'esercizio (*periodo*), che corrisponde ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti, risulta quanto segue:

a) congruenza fra capitale netto e costo del progetto

$\frac{CN}{CP}$ = (*valore troncato alla seconda cifra decimale*) > 0,5

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = costo del progetto indicato in domanda;

b) onerosità della posizione finanziaria

$\frac{OF}{F}$ = (*valore troncato alla seconda cifra decimale*) < 8%

OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico del codice civile;

F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.

Si certifica inoltre che:

- *(solo per il caso di esercizio di durata diversa da 12 mesi)* la durata dell'esercizio, diversa da 12 mesi, e stata fissata mediante delibera, regolarmente omologata, dell'assemblea straordinaria;
- la richiedente non è stata interessata da fusioni, scissioni, altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale successivamente all'approvazione del bilancio sopra indicato, **ovvero** *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* successivamente alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi sopra indicata.

Si assume infine l'impegno di avvertire tempestivamente il MURST e di aggiornare le suddette certificazioni nel caso in cui entro 90 giorni dalla data di protocollo MURST della domanda di finanziamento siano intervenuti eventi che rendano obsolete le certificazioni stesse.

il presidente del collegio sindacale
ovvero *(per le richiedenti non dotate di collegio sindacale)*
il legale rappresentante

(*sede, data della domanda di finanziamento*) (*firma*)

Schema per i casi particolari

Autocertificazione dell'affidabilità economico-finanziaria

Si certifica che la *(ragione sociale dell'impresa richiedente),* nel seguito denominata richiedente, soddisfa i requisiti di affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto, sulla base del capitale netto calcolato sui dati contabili alla data odierna, risulta quanto segue:

$\frac{CN}{CP}$ = (*valore troncato alla seconda cifra decimale*) > 0,5

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili

CP = costo del progetto indicato in domanda.

Il requisito di affidabilità economico-finanziaria è stato valutato sul solo parametro di congruenza fra capitale netto e costo del progetto poiché la richiedente

CASO DI SOGGETTO DI RECENTE COSTITUZIONE

e una società di recente costituzione che non dispone ancora di un bilancio con conto economico su base annuale approvato dall'assemblea dei soci **ovvero** *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi.

CASO DI SOGGETTO INTERESSATO DA MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'ASSETTO AZIENDALE

e stata interessata, successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, **ovvero** *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* successivamente alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi e del bilancio ad essa allegato, da una modifica sostanziale dell'assetto aziendale consistente in *(descrizione).*

Si assume infine l'impegno di avvertire tempestivamente il MURST e di aggiornare le suddette certificazioni nel caso in cui entro 90 giorni dalla data di protocollo MURST della domanda di finanziamento siano intervenuti eventi che rendano obsolete le certificazioni stesse.

il presidente del collegio sindacale
ovvero *(per le richiedenti non dotate di collegio sindacale)*
il legale rappresentante
(*firma*)

(*sede, data della domanda di finanziamento*)

Allegato: **L'IMPRESA** (per PMI)

1) INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

- Ragione sociale e veste giuridica, sede legale, estremi dell'iscrizione alla CCIAA e all'INPS (ramo di attività)
- Capitale sociale, soci e relative quote
- Gruppo di appartenenza e suoi settori di attività *(solo se la richiedente non ha i requisiti di PMI)*
- Codice di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche *(se già posseduto dalla richiedente)*

2) ATTIVITA'

- Ramo di attività

  principali attività produttive dell'azienda, ricavi dell'ultimo esercizio per vendite e prestazioni (suddivisi per prodotti o linee di prodotto), collocazione nel mercato.

- Risorse umane

  numero di dipendenti (a data recente) e sua ripartizione per funzione aziendale (direzione, amministrazione, produzione, ricerca e sviluppo, marketing, altre funzioni).

- Stabilimenti di produzione

  ubicazione e principali linee di produzione.

3) COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE

- Strutture di ricerca e sviluppo e di progettazione

  laboratori e relative superfici; organico (suddiviso in laureati, diplomati, altri) e sua compatibilità con gli impegni richiesti dal progetto proposto e dagli altri in contemporaneo svolgimento; attrezzature di particolare rilievo; rapporti sistematici con organizzazioni esterne di ricerca.

- Competenze attinenti al progetto *(solo per domande relative a progetti di ricerca e sviluppo)*

  principali filoni di ricerca già affrontati e competenze disponibili attinenti al progetto proposto; competenze da acquisire all'esterno e fornitori preventivati.

- Strutture di formazione *(solo per domande relative a progetti di formazione)*

  strutture di formazione disponibili in azienda (attrezzature, personale, organizzazione) coinvolte nel progetto in esame; rapporti sistematici con Università - per attività formative - e con altre organizzazioni esterne di formazione.

Allegato: **IL PROGETTO DI RICERCA**

PRIMA PARTE: proposta di capitolato tecnico

1) DATI SALIENTI SUL PROGETTO

- Titolo
- Descrizione del prodotto/processo da sviluppare:
  - caratteristiche e prestazioni da realizzare nel prodotto/processo
    descrizione delle modalità di funzionamento.
  - specifiche quantitative da conseguire nel prodotto/processo
    valori dei principali parametri operativi.
- Durata (*in mesi*) a partire dal (*data*)
- Luoghi di svolgimento del progetto

  principali località nelle quattro zone di imputazione geografica dei costi.
- Responsabile del progetto

  dati anagrafici, titolo di studio, rapporti con l'impresa richiedente, curriculum vitae.

2) OBIETTIVI, ATTIVITA' E COSTI

- Struttura del prodotto/processo

  descrivere, facendo anche uso di disegni, tabelle, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, il prodotto/processo che si intende sviluppare, evidenziandone i principali moduli o elementi componenti (parti, sottosistemi HW/SW, macchine, cicli di lavorazione/trasformazione, ecc.).
- Obiettivi realizzativi

  a fronte della struttura del prodotto/processo indicare preliminarmente gli eventuali moduli gia disponibili in azienda o acquisibili commercialmente. Inoltre, per ciascuno dei moduli da realizzare (obiettivi realizzativi del progetto) indicare:
  - *eventuali risultati già disponibili*
  - *principali attività di ricerca industriale RI*
  - *principali attività di sviluppo precompetitivo SP.*
- Attività e tempistica

  rappresentare il programma di obiettivi realizzativi ed attività con un diagramma temporale lineare, evidenziando le date previste di completamento dei singoli obiettivi realizzativi.

- Costi *(in milioni di lire)*

	Eleggibile lett. a)	Eleggibile lett. c)	Non eleggibile	Extra U.E.	TOTALE
Personale					
Spese generali					
Attrezzature					
Consulenze					
Prestazioni di terzi					
Beni immateriali					
Materiali					
Recuperi (da detrarre)					
Totale					

3) VERIFICA DELL'ESITO DELLA RICERCA

- Check point

  - *evento di maggiore criticità sotto il profilo tecnologico e/o industriale nello svolgimento del progetto;*
  - *data preventivata per il superamento dell'evento critico e modalità di verifica di quest'ultimo, fissando parametri di controllo oggettivamente riscontrabili.*

- Verifica finale

  - *risultati disponibili a fine ricerca, compresi il numero ed il tipo delle eventuali realizzazioni di prototipi e impianti pilota;*
  - *modalità con cui sarà verificabile l'esito dell'intera ricerca, da basare su criteri esclusivamente tecnici.*

4) PROGETTO INTERNAZIONALE *(solo per progetti di cooperazione internazionale)*

- Partecipanti al progetto internazionale

  elencare i partecipanti all'intero progetto internazionale, indicandone la nazionalità.

- Obiettivi del progetto internazionale

  descrivere sinteticamente gli obiettivi dell'intero progetto internazionale (prestazioni, specifiche e obiettivi realizzativi) e la loro ripartizione tra i partner. Confermare l'esistenza di un "memorandum of understanding" o di altro tipo di agreement fra i partecipanti che ha determinato la suddetta ripartizione.

- Tempistica

  rappresentare con un diagramma temporale lineare il programma dell'intero progetto internazionale descritto al punto precedente, ripartito per partecipante; evidenziare le date previste di inizio e di conclusione.

SECONDA PARTE: altre informazioni

1) INTERESSE TECNICO-SCIENTIFICO

- Novità e originalità delle conoscenze acquisibili
- Utilità delle conoscenze acquisibili per innovazioni di prodotto e/o di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo

2) VALIDITA' INDUSTRIALE DEL PROGETTO

- Copertura finanziaria

  fonti di copertura finanziaria preventivate, ad integrazione degli incentivi richiesti, ed informazioni a supporto della loro congruità.

- Competitività tecnologica

  caratteristiche tecnologiche attuali e prospettiche dell'offerta, prevedibili evoluzioni della domanda indotte dal trend della tecnologia, validità prospettica del progetto.

- Validità reddituale dei risultati attesi

  dimensioni del mercato attuali e prospettiche, posizioni della richiedente e della principale concorrenza, ricavi e/o minori costi attesi e redditività dell'iniziativa.

- Ricadute occupazionali

  stabilimenti coinvolti nell'eventuale sfruttamento industriale, adeguamenti di organico di R&S e/o di produzione, salvaguardia di posti di lavoro, eventuali ricadute occupazionali indotte.

3) ARTICOLAZIONE DEI COSTI

- Ripartizione dei costi fra ricerca industriale e sviluppo precompetitivo

  articolazione per voce di costo e per zone di imputazione geografica

- Personale e consulenze

  impegno in anni x uomo a fronte delle singole attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo indicate nel paragrafo "obiettivi realizzativi" della prima parte.

- Altri costi *(solo per le ulteriori voci di importo superiore al 15% del costo totale)*

  dettaglio su tipologie e costi.

4) REQUISITI PER AGEVOLAZIONI AGGIUNTIVE *(solo per le agevolazioni richieste)*

- Inquadrabilità nei programmi specifici

  facendo riferimento al programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico vigente, indicare l'obiettivo del "programma specifico" adottato dal Consiglio della U.E., nel cui ambito rientra il progetto in esame, e gli estremi per la sua individuazione.

- Cooperazione con partner della U.E.

  collaborazione con partner di altri Stati membri della U.E., che non abbiano legami con l'impresa richiedente, per il raggiungimento di obiettivi di interesse comune; modalità di cooperazione.

- Cooperazione tra imprese ed enti pubblici di ricerca/università

  collaborazione fra una o più imprese (industriali, artigiane o agroindustriali di cui all'art. 3 del D.M. 8.8.97 n. 954, compresa la richiedente se rientra in una delle tre categorie) ed uno o più enti pubblici di ricerca/università per il raggiungimento di obiettivi di interesse comune; modalità di cooperazione.

Allegato: **IL PROGETTO DI FORMAZIONE** (per PMI)

PRIMA PARTE: proposta di capitolato tecnico

1) DATI SALIENTI SUL PROGETTO

- Titolo
- Obiettivi

  competenze della figura professionale alla cui formazione è finalizzato il progetto.

- Partecipanti

  numero e titolo di studio dei formandi, loro rapporto giuridico con la società richiedente.

- Strutture obbligatorie

  indicare le strutture, di cui al D.M. 8.8.97 n. 954, che si prevede di utilizzare per lo svolgimento delle attività di formazione: strutture universitarie (denominazione, sede, facoltà, dipartimenti coinvolti nella formazione), società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo R.A..

- Durata (*in mesi*) a partire dal (*data*)
- Luoghi di svolgimento del progetto

  principali località nelle tre zone di imputazione geografica dei costi.

- Responsabile del progetto

  dati anagrafici, titolo di studio, rapporti con l'impresa richiedente, curriculum vitae.

2) ATTIVITA' E COSTI

- Programma

  ore di formazione, programma di attività e diagramma temporale articolato in tre moduli:

  modulo A - Approfondimento conoscenze specialistiche

  modulo B - Esperienze operative in affiancamento a personale impegnato in attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo.

  modulo C - Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione e organizzazione operativa dei progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo.

  (I moduli A e B e la docenza delle strutture obbligatorie sono vincolanti per ciascun formando).

- Costi *(in milioni di lire)*

	Elegg. lett. a)	Elegg. lett. c)	Non Elegg.	Totale
Formandi				
Altro personale				
totale personale				
Spese generali				
Prestazioni di strutture obbligatorie				
Altre prestazioni di terzi				
Totale				

3) VERIFICA DELL'ESITO DELLA FORMAZIONE

- Check point

  - *individuazione di una prima fase significativa del processo formativo nell'ambito della prima metà dell'arco temporale del progetto, ore di formazione associate a tale fase e data preventivata per il suo completamento;*
  - *modalità di verifica del check point basate sugli scostamenti delle attività e delle ore di formazione entro la data sopraindicata, complessivamente e per i singoli formandi.*

- Verifica finale

  - *documentazione finale disponibile, comprensiva delle schede di valutazione sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito per ciascun partecipante;*
  - *modalità di verifica basate sugli scostamenti delle attività e delle ore di formazione, complessivante e per i singoli formandi.*

SECONDA PARTE: altre informazioni

- Esigenze scientifiche e tecnologiche di settore

  - *situazione attuale ed evoluzione attesa nel medio periodo per il settore industriale interessato;*
  - *competenze critiche di R&S per la competitività sui mercati internazionali.*

- Adeguatezza del progetto

  aderenza del progetto di formazione, anche in riferimento ai livelli di qualificazione previsti, alle figure e competenze professionali di R&S rispondenti alle esigenze di cui al punto precedente.

- Metodologie e procedure di selezione dei partecipanti

- Idoneità del titolo di studio dei formandi

- Altre strutture formative

  competenze e ruolo formativo delle eventuali strutture formative esterne non rientranti tra quelle obbligatorie.

- Impegno didattico

  articolato per modulo formativo e per tipologia di docenza.

- Ricadute occupazionali

  previsione quantitativa di posizioni lavorative da ricoprire, relative mansioni, e potenziamento della struttura di R&S beneficiaria del progetto di formazione.

- Coerenza strategica del progetto

  coerenza della struttura di R&S prospettica con le strategie dell'impresa.

NOTE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. **Definizioni**

   Per le definizioni di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, soggetti ammissibili, parametri di affidabilità economico-finanziaria, piccola e media impresa (PMI) si rimanda al D.M. 8.8.97 n. 954.

2. **Redazione delle autocertificazioni**

   - Ai fini della autocertificazione dell'affidabilità economico-finanziaria per CP deve intendersi: costo progetto al netto del beneficio pubblico.

   - Nel caso di progetti cointestati l'autocertificazione dell'affidabilità economico-finanziaria va effettuata da ciascuno dei partecipanti, facendo riferimento alla rispettiva quota di costo, e il requisito di PMI viene riconosciuto solo nel caso in cui ognuna delle imprese richiedenti ne sia provvista.

   - I consorzi per i quali l'affidabilità economico-finanziaria non è soddisfatta possono comunque essere ammessi nel caso di verifica positiva su ciascuno dei soci industriali, da effettuare suddividendo fra essi il costo in ragione dell'incidenza della quota di partecipazione al consorzio (rispetto al totale della quota detenuta dai soci industriali).

   - Le società di ricerca, i centri di ricerca industriale e gli istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale per i quali la verifica sul parametro di onerosità finanziaria è negativa potranno comunque essere ammessi nel caso in cui risulti positiva la verifica di tale parametro sull'impresa che intende sfruttare industrialmente i risultati della ricerca; in questo caso vanno predisposte due autocertificazioni: la prima sul parametro CN/CP sottoscritta dal presidente del collegio sindacale della richiedente, la seconda sul parametro OF/F sottoscritta dal presidente del collegio sindacale della società che industrializzerà i risultati.

   - Il requisito di PMI richiede, fra l'altro, che o il fatturato o lo stato patrimoniale risultino inferiori alle rispettive soglie di 40 MECU e 27 MECU; pertanto, nell'autocertificazione è sufficiente indicarne uno solo che non superi la soglia.

   - Ai fini del requisito di PMI un bilancio di esercizio diverso da 12 mesi si considera ufficiale solo se la durata è stata fissata da delibera, regolarmente omologata, dell'assemblea straordinaria; in questo caso il fatturato va riferito a 12 mesi (dividendolo per il numero di mesi dell'esercizio e moltiplicandolo per 12); il numero di dipendenti calcolato in ULA è invece determinato sulla durata effettiva dell'esercizio.

   - Ai fini del requisito di PMI si precisa che: per **società di investimento pubblica** si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 29.1.58 n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti Pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; per **società a capitale di rischio** si intende la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per **investitori istituzionali** si intendono gli enti e gli organismi che, per

legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, le società finanziarie, ecc.).

- Lo schema di "autocertificazione per casi particolari" va utilizzato dalle società di recente costituzione che non dispongano ancora del primo conto economico su base annuale e da quelle che, successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio, siano state interessate da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale, quali acquisizioni, cessioni, affitti di rami di azienda che abbiano rilevante impatto sull'assetto stesso; non rientrano invece nelle modifiche sostanziali di assetto le variazioni della forma giuridica, quelle della compagine sociale e quella di capitale sociale.

3. Redazione dell'allegato "IL PROGETTO DI RICERCA"

- Le attività finanziabili sono quelle di studio e di ricerca teorico-sperimentale miranti ad acquisire nuove conoscenze per la messa a punto di prodotti/servizi/processi e quelle di progettazione estese fino alla realizzazione di prototipi e/o impianti pilota o dimostrativi. Nel caso in cui tali realizzazioni siano utilizzabili o convertibili a scopi industriali, i costi corrispondenti devono essere esclusi da quelli finanziabili.

- Nel caso di sviluppo di prodotti/servizi/processi autonomi l'uno dall'altro, questi dovranno essere oggetto di separate domande di finanziamento, anche per la necessità dell'individuazione di distinti check point.

- Il diagramma temporale per la rappresentazione di obiettivi realizzativi e attività può essere predisposto secondo lo schema seguente:

▼ 1 completamento del 1° obiettivo realizzativo (OR 1)

▼ 2 completamento del 2° obiettivo realizzativo (OR 2)

▼ 3 completamento del 3° obiettivo realizzativo (OR 3)

◆ CP check point

- Per i progetti internazionali, nel caso di domande di finanziamento presentate disgiuntamente da più di un partecipante italiano, i punti 1, 2 e 3 dell'allegato "IL PROGETTO DI RICERCA" devono risultare identici per ciascuna domanda e saranno ottenuti assiemando i dati relativi al programma di ricerca di ciascun partecipante; la presentazione deve evidenziare gli obiettivi e le attività di specifica competenza di ogni richiedente.

- L'ammissibilità dei costi decorre dalla data della delibera MURST e comunque a partire dal novantesimo giorno dalla data di presentazione della domanda (protocollo MURST). Con ciò si intende che le attività non possono iniziare prima di tale momento.

- Sono ammesse le seguenti voci di costo:

  - **personale**: riguarda il personale tecnico impegnato sul progetto, compreso quello di reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, ecc.);
  - **spese generali**: riguardano la valutazione forfettaria di costi non imputati direttamente e sono valorizzate in misura pari al 60% del costo del personale (80% nel caso di società di ricerca costituite con i mezzi del FRA e di centri di ricerca industriali di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 3 del D.M. 8.8.97 n. 954);
  - **attrezzature**: riguardano quelle di nuovo acquisto; il costo relativo è riconsociuto in proporzione all'effettivo utilizzo per il progetto;
  - **consulenze**: comprendono le attività con contenuti di ricerca e/o progettazione commissionate a terzi;
  - **prestazioni di terzi**: comprendono le attività di carattere esecutivo commissionate a terzi;
  - **beni immateriali**: comprendono l'acquisto di risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza;
  - **materiali**: comprendono i materiali per la realizzazione di prototipi o impianti pilota nonché quelli di consumo specifico per il progetto;
  - **recuperi**: riguardano i rientri, nel corso della ricerca, conseguenti all'alienazione o trasferimento a fini produttivi di beni materiali o immateriali resi disponibili dal progetto; l'importo relativo va portato a detrazione del costo.

- I costi vanno suddivisi per imputazione territoriale tra zone eleggibili italiane di cui all'art. 92, paragr. 3, lettere a) e c) del trattato C.E., zone non eleggibili (restanti zone italiane e paesi della U.E.), zone extra U.E.. Le zone eleggibili di cui alle lettere a) e c) sono elencate rispettivamente ai punti A e B dell'allegato 1 del Decreto MICA 13.5.96 (G.U. n. 117 del 21.5.96) e successive modificazioni. A ciascuna delle quattro zone di imputazione territoriale vanno attribuiti i costi delle attività di ricerca e progettazione ivi svolte, nonché quelli delle attività di carattere esecutivo - indipendentemente dal luogo di esecuzione- funzionali al completamento delle precedenti. I costi per prototipi ed attrezzature, utilizzati in più zone di imputazione territoriale, vanno attribuiti alle stesse in quota parte.

- La ripartizione dei costi tra ricerca industriale e sviluppo precompetitivo va effettuata secondo lo schema seguente:

	Ricerca Industriale					**Sviluppo Precompetitivo**					**Totale**
	Ea	Ec	NE	Ext	Tot	Ea	Ec	NE	Ext	Tot	
Personale											
Spese generali											
Attrezzature											
Consulenze											
Prestazioni di terzi											
Beni immateriali											
Materiali											
Recuperi (da detrarre)											
Totale											

- L'impegno in anni x uomo del personale e delle consulenze va ripartito, secondo lo schema seguente, fra le singole attività indicate al punto "obiettivi realizzativi" della prima parte dell'allegato "IL PROGETTO DI RICERCA":

in anni x uomo

OBIETTIVO REALIZZATIVO	ATTIVITA' (denominazione)	PERSONALE				CONSULENZA			
		Ea	Ec	NE	Ext	Ea	Ec	NE	Ext
OR 1									
OR n									
	TOTALE								

Vanno redatte due distinte tabelle per le attività di ricerca industriale e per quelle di sviluppo precompetitivo.

- Ai fini del riconoscimento del requisito di cooperazione per le agevolazioni aggiuntive si considerano esclusivamente le collaborazioni fra più soggetti per il raggiungimento di obiettivi di interesse comune; sono pertanto esclusi i rapporti di consulenza. Per "legami" si intende l'appartenenza allo stesso gruppo industriale. Inoltre, nelle cooperazioni tra imprese ed enti pubblici di ricerca/università non vanno ricomprese quelle eventualmente già evidenziate con partner della U.E..

- Esclusivamente per le grandi imprese, ai fini dell'indicazione degli elementi per la valutazione di addizionalità del progetto, gli aspetti quantitativi richiesti devono essere specificati secondo lo schema seguente:

Spese di R&S (ultimo triennio) ------ ----- ------

Addetti ad attività di R&S ------ ----- ------

Fatturato ------ ----- ------

Rapporto spese R&S/fatturato ------ ----- ------ N.B. *Tutti i dati devono risultare dal bilancio*

- Agli stessi fini gli elementi distintivi possono essere descritti specificando se:

* Il progetto, in assenza dell'intervento agevolativo pubblico:

  a) non verrebbe realizzato;
  b) verrebbe realizzato con modalità e obiettivi diversi;
  c) ....(altre spiegazioni)

* Con la realizzazione del progetto verranno conseguiti risultati di avanguardia rispetto allo stato dell'arte nazionale e almeno allineati a quello mondiale e che consisteranno in dimostratori non immediatamente trasferibili alla produzione industriale.

4. Redazione dell'allegato "IL PROGETTO DI FORMAZIONE"

- Le attività finanziabili sono quelle finalizzate alla formazione di personale *(per i programmi nazionai di ricerca si precisa che questi non deve essere legato da alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente con il richiedente)* destinato ad attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo e riguardanti approfondimento su tematiche scientifico-tecnologiche e training on the job in affiancamento a ricercatori; per i livelli professionali a più alta qualificazione, sono ammesse anche attività riguardanti management di progetti di ricerca.

- Nel caso di piani formativi riguardanti differenti gruppi di formandi (afferenti a diverse figure professionali o alla medesima in tempi diversi), occorrerà predisporre separate domande di finanziamento per ciascun gruppo, anche per la necessità dell'individuazione di distinti check point.

- I formandi dovranno avere età non superiore ai 32 anni al 90° giorno dalla data di presentazione (protocollo MURST) della domanda di finanziamento.

- La descrizione del "programma" di cui al punto 2) può essere redatta secondo lo schema seguente:

  Ore complessive di formazione (*ore*) così ripartite: Mod. A (*ore*), Mod. B (*ore*) e Mod. C (*ore*)

  Modulo A - Approfondimento conoscenze specialistiche

  Il modulo si articolerà nei seguenti sub-moduli.

  Per ogni sub-modulo (MA1, MA2, ...) indicare:
  Conoscenze oggetto di approfondimento
  Modalità di attuazione
  - *Durata in ore*
  - *Sede di svolgimento (centro di formazione e sua ubicazione)*
  - *Apporti delle strutture obbligatorie*
  - *Apporti delle altre strutture esterne*
  - *Principali attività formative*

Modulo B - Esperienze operative in affiancamento a personale impegnato in attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo

stesso schema di modulo A

Modulo C - Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa dei progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo

stesso schema di modulo A

Diagramma temporale lineare dei moduli componenti il programma (secondo l'esempio riportato di seguito)

modulo	sub-modulo	1998				1999			
MA	MA1								
	MA2								
	MA3								
	MA4								
MB	MB1								
	MB2								
MC	MC1								

* check-point

- L'ammissibilità dei costi decorre dalla data della delibera MURST e comunque a partire dal novantesimo giorno dalla data di presentazione della domanda (protocollo MURST). Di cio e opportuno tener conto nella scelta della data di inizio del programma di attività.

- Sono ammesse le seguenti voci di costo:
  - **formandi**: riguardano il personale in formazione, dipendente o borsista (in questo caso l'inserimento nel progetto di formazione sarà formalizzato mediante lettera contenente l'indicazione del reddito riconosciuto per la partecipazione al progetto di formazione, delle attività e del numero di ore di formazione corrispondenti);
  - **altro personale**: riguarda il personale impegnato sul progetto di formazione per attività di docenza/tutoring e di preparazione/gestione;
  - **spese generali**: riguardano la valutazione forfettaria di costi non imputati direttamente e sono valorizzate in misura pari al 60% del costo del personale (80% nel caso di società di ricerca costituite con i mezzi del FRA e di centri di ricerca industriali di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 3 del D.M. 8.8.97 n. 954). In tale forfait rientrano i costi di attrezzature e materiali impiegati, quelli per missioni, viaggi e copertura assicurativa dei formandi non dipendenti;

- **prestazioni di strutture obbligatorie**: riguardano le attività di didattica e di preparazione dei corsi effettuate dalle strutture universitarie (pubbliche o private, nazionali o internazionali) e dalle società di ricerca costituite con i mezzi del FRA. Gli apporti di tali strutture devono essere gestiti attraverso appositi contratti stipulati con le strutture stesse e non con loro membri;
- **altre prestazioni**: riguardano le prestazioni per attività di gestione, nonché quelle per attività didattiche e di preparazione dei corsi fornite da soggetti diversi dalle strutture obbligatorie.

- I costi vanno suddivisi per imputazione territoriale tra zone eleggibili italiane di cui all'art. 92, paragr. 3, lettere a) e c) del trattato C.E., zone non eleggibili (restanti zone italiane e paesi esteri). Le zone eleggibili di cui alle lettere a) e c) sono elencate rispettivamente ai punti A e B dell'allegato 1 del Decreto MICA 13.5.96 (G.U. n. 117 del 21.5.96) e successive modificazioni. A ciascuna delle tre zone di imputazione territoriale vanno attribuiti i costi delle attività di formazione ivi svolte nonché quelli di preparazione e gestione di tali attività, indipendentemente dal luogo di esecuzione.

- L'impegno didattico in ore di formazione va rappresentato secondo la tabella seguente:

ORE DI FORMAZIONE E DI DOCENZA

moduli e sub moduli	ore di form.	ore di docenza				
		personale interno	aziende collegate	univ. e soc. di ricerca	altri	totale
A1						
A2						
A..						
TOT. MOD. A						
B1						
B2						
B..						
TOT. MOD. B						
C1						
C2						
C..						
TOT. MOD. C						
TOTALE						
n. FORMANDI						
TOT. ORE FORMAZ..						

- Le modalità di verifica del check point e dei risultati finali devono prevedere l'impegno a documentare gli scostamenti delle attività e delle ore di formazione svolte, rispetto a quelle preventivate, e quelli delle attività e ore di formazione effettuate da ciascuno dei formandi, rispetto al programma svolto. Riduzioni in ore formative del programma svolto superiori al 20% dell'impegno preventivato o, per i singoli formandi, assenze superiori al 20% delle ore del programma consuntivato, comporteranno rispettivamente la decadenza del finanziamento o la non ammissione dei costi esposti per il formando. Nel caso di riduzioni comprese fra il 20% ed il 5% l'esperto scientifico e l'Istituto gestore valuteranno la sussistenza di fondati motivi, non imputabili all'impresa beneficiaria del finanziamento, che consentano di accettare tali riduzioni, sempreché il progetto formativo non risulti compromesso.

- Orientativamente il progetto di formazione si considera equilibrato se: a) l'apporto didattico delle strutture obbligatorie è superiore al 25% delle ore di didattica complessive; b) le ore di formazione del modulo A rappresentano una percentuale delle ore di formazione totali compresa tra il 40% ed il 70%.

97A9130

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652452) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 6.000